

**Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore -
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13621 del 30/05/2017**

Adesione implicita del giudice istruttore al progetto depositato in cancelleria dal c.t.u. -
Ammissibilità - Conseguenze - Fissazione dell'udienza di discussione del progetto di divisione -
Necessità - Esclusione - Condizioni.

Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 c.p.c. - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza di discussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale (nella specie, richiedendo concordemente di differire la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni e sollecitando, per quanto concerne la posizione di tre dei comunisti, l'assegnazione di una quota personale, in luogo di assegnazioni congiunte), la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13621 del 30/05/2017